

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 346-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, PECORARO, SANTI, SARTI e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

---

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero

---

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1978

---



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la 1<sup>a</sup> Commissione, apportando alcuni emendamenti per lo più formali, ha accolto all'unanimità intende risolvere in maniera equa ed opportuna un problema che ha sino ad ora suscitato preoccupazioni e causato assenze in molte famiglie di dipendenti statali, cui, invece, proprio per l'attività svolta all'estero, occorre garantire la massima serenità e la più solidale unità. Infatti, la lontananza — come ha opportunamente ricordato in sede di illustrazione il senatore Treu — ha provocato spesso stati d'animo, crisi psicologiche, proteste che non giovano al buon andamento della pubblica amministrazione.

Nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare in quella degli affari esteri, della pubblica istruzione e della difesa, gli impiegati possono essere chiamati a prestare servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ovvero istituzioni scolastiche o culturali. È da rilevare al riguardo che i dipendenti del Ministero degli affari esteri hanno l'obbligo di prestare servizio all'estero per un certo numero di anni, onde non precludere la possibilità di accedere alle promozioni.

In questo quadro si colloca il presente provvedimento che intende risolvere uno dei problemi avvertiti dal dipendente destinato a prestare servizio all'estero ed il cui coniuge presti anche esso attività lavorativa per conto dello Stato. In tale ipotesi — stante la normativa vigente — il coniuge del dipendente trasferito è posto di fronte alla difficile alternativa fra seguire il congiunto, rinunciando al proprio impiego, o conservare il posto di lavoro a spese della stessa unità familiare.

La normativa vigente consente solo due soluzioni, forzatamente di ripiego, al problema enunciato. In alcuni casi, infatti è stato possibile destinare ambedue i coniugi a pre-

stare servizio nella stessa località geografica mentre, in altri casi, uno dei coniugi ha fatto ricorso all'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia. Peraltro, non è stato sempre possibile destinare ambedue i coniugi a prestare servizio nella stessa sede, sia perchè raramente esistono in organico posti disponibili per entrambi e sia anche per il fatto che, nel caso in cui i coniugi abbiano gradi o qualifiche diversi, ragioni di opportunità hanno sconsigliato il loro invio nella medesima sede. Si pensi, ad esempio, al caso di un dipendente che, per la qualifica rivestita, venga a trovarsi in situazione di subordinazione gerarchica rispetto al coniuge, con tutti gli inconvenienti che questa circostanza può comportare specie nei confronti degli altri impiegati.

Il ricorso all'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia non può d'altronde risolvere il problema dato che, come noto, il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Nel quadro degli inconvenienti derivanti dall'attuale situazione normativa si deve registrare il caso di molti dipendenti dello Stato — specie del Ministero degli affari esteri — i quali piuttosto che mettere il coniuge nella condizione di rinunciare alla propria attività lavorativa o all'unità familiare preferiscono non accettare incarichi all'estero affrontando conseguentemente inconvenienti di carriera. Di conseguenza l'amministrazione degli esteri si trova nella frequente impossibilità di far conto su di un certo numero di impiegati per lo svolgimento del servizio all'estero, con serie conseguenze soprattutto per la funzionalità di uffici situati in paesi lontani o con condizioni di vita particolarmente disagiate, per i quali è sempre difficile reperire impiegati disposti a recarvisi.

Quando poi uno dei coniugi sia indotto ad abbandonare l'impiego per seguire il congiunto agli inconvenienti indicati si aggiunge la perdita per l'amministrazione dello Stato di elementi che attraverso svariati anni di servizio, hanno acquisito un utile bagaglio di conoscenze professionali, dopo un lungo periodo di affinamento e di applicazione. Si pensi alla necessità di conoscere la lingua e gli usi del paese o dell'area geografica in cui si presta servizio. Non si può pertanto che guardare con favore ad ogni iniziativa che consenta all'Amministrazione di evitare lo sperpero di un patrimonio che è sovente frutto di lunghi investimenti.

Il presente disegno di legge consentirà, pertanto, di conciliare le esigenze familiari del dipendente soggetto a trasferimento con le necessità del servizio, permettendo al coniuge che non possa essere destinato nella stessa sede del congiunto il collocamento in aspettativa per l'intera durata del servizio all'estero di quest'ultimo.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che l'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero è collocato a domanda in aspettativa qualora l'amministrazione da cui esso dipende non ritenga di poterlo destinare nella stessa località in cui si trova il coniuge.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto sembra necessario lasciare all'Amministrazione la competenza di decidere in merito all'opportunità, sempre che sia possibile, di destinare un proprio dipendente a prestare servizio nella stessa località geografica in cui si trovi il coniuge. È infatti evidente che si è davanti ad una vasta e diversificata serie di ipotesi concrete difficilmente disciplinabili con una normativa generale ed astratta e che pertanto l'amministrazione non può non conservare, in materia, un certo potere discrezionale. Si deve inoltre rilevare che sarebbe in ogni caso inopportuno introdurre una re-

golamentazione precisa che potrebbe finire per sacrificare ingiustamente gli interessi e le esigenze di altri impiegati in servizio nella sede o che aspirino a recarvisi.

Con i successivi articoli 2 e 3 il disegno di legge dispone che l'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui il coniuge permane all'estero, disponendo la decadenza dal beneficio ove non si viva veramente insieme. La restante disciplina di questa aspettativa ricalca quella vigente in materia di aspettativa per motivi di famiglia.

All'articolo 4 si prevede infine la possibilità di utilizzare, ai fini delle assunzioni, il posto lasciato vacante dall'impiegato collocato in aspettativa qualora essa si prolunghi per più di un anno. I posti lasciati vacanti saranno utilizzabili solo ai fini di nuove assunzioni e non per le promozioni.

Quest'ultima norma tutela l'interesse dell'amministrazione in considerazione del fatto che l'aspettativa in questione può protrarsi anche per più anni ed interessare contemporaneamente un numero non indifferente di impiegati. Senza un simile meccanismo correttivo l'amministrazione potrebbe trovarsi nella condizione di non trarre alcun beneficio dagli effetti positivi connessi alla disciplina che si intende introdurre, mentre gli stessi dipendenti potrebbero vedersi revocare l'aspettativa a causa dell'eventuale carenza di personale in cui venga a trovarsi l'amministrazione, vanificando così lo scopo cui tende il presente disegno di legge.

In conclusione, onorevoli senatori, la 1<sup>a</sup> Commissione chiede il voto favorevole dell'Assemblea per un provvedimento idoneo a contemperare la soluzione di problemi connessi al servizio all'estero con quello delle gravi difficoltà familiari di una categoria di dipendenti chiamata ad assicurare un servizio pubblico in condizioni ambientali spesso assai difficili.

MURMURA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Art. 1.**

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della Pubblica amministrazione — presti servizio all'estero presso una Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare o presso un Organismo internazionale ovvero un'Istituzione scolastica o culturale o altro Ufficio dipendente, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località (geografica) in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

**Art. 2.**

L'aspettativa concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

**Art. 3.**

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero presso una rappresentanza diplomatica o ufficio consolare o presso un organismo internazionale ovvero un'istituzione scolastica o culturale o altro ufficio dipendente, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

**Art. 2.**

L'aspettativa concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

**Art. 3.**

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*